

RGL 3/2021

PARTE II

RGL GIURISPRUDENZA ONLINE

NEWSLETTER N. 8-9/2021

APPROFONDIMENTI

CORTE COSTITUZIONALE 13.4.2021, n. 63 – Pres. Coraggio, Est. Navarretta – I.N.A.I.L. c. A.M.

Assistenza – Indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali – Determinazione del danno biologico – Malattia professionale aggravata da menomazioni preesistenti al nuovo regime valutativo, per le quali l'assicurato già percepiva un indennizzo – Considerazione dell'integrità psicofisica completa, anziché di quella ridotta per effetto delle preesistenze – Irragionevolezza, violazione dei principi di uguaglianza e di solidarietà sociale – Illegittimità costituzionale in parte qua (Cost., artt. 3, 38; d.lgs. 23.2.2000, n. 38, art. 13, c. 6).

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6. (1)

(1) SULLE PATOLOGIE PREESISTENTI CONCORRENTI LA CONSULTA SANCISCE LA PARITÀ DI TRATTAMENTO

1. — Con la decisione in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., della previsione contenuta nel secondo periodo del c. 6 dell'art. 13 del d.lgs. 23.2.2000, n. 38. La norma si colloca all'interno di una più articolata disposizione composta di tre periodi che definiscono la disciplina intertemporale e transitoria a seguito del passaggio dall'originario sistema fondato sul criterio della capacità lavorativa generica di cui al d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 (d'ora in poi t.u.), al diverso regime introdotto dal d.lgs. n. 38/2000, che, in risposta alle sollecitazioni della Consulta (C. cost. 15.2.1991, n. 87, in *FI*, 1991, I, 1664, con nota di Poletti; 27.12.1991, n. 485, in *RIDL*, 1992, II, 756, con nota di Giubboni; 18.7.1991, n. 356, in *RGL*, 1991, III, 144, con nota di Andreoni), ha radicalmente modificato l'impianto

della tutela indennitaria, ponendo al centro del sistema il paradigma della lesione dell'integrità psicofisica (Giubboni, Ludovico, Rossi, 2020, 188 ss.; De Matteis, 2020, 30 ss.).

I dubbi di legittimità sollevati Corte d'appello di Cagliari si concentravano sul diverso criterio dettato dal legislatore per valutare l'incidenza delle patologie insorte sotto il regime del t.u. sulle menomazioni derivanti da eventi professionali occorsi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000. In particolare, il primo periodo del c. 6 dell'art. 13 stabilisce che ove per la patologia, anche di origine extraprofessionale, insorta nel precedente regime del t.u. non sia stato erogato alcun indennizzo, il danno biologico provocato dal successivo evento professionale dovrà essere valutato secondo la c.d. formula Gabrielli che prende il nome dall'autore che in epoca risalente elaborò il relativo criterio (Gabrielli, 1920) che è stato poi recepito dall'art. 79 t.u. come generale regola di valutazione delle inabilità concorrenti (v. C. cost. 19.1.1995, n. 17, in *RGL*, 1995, II, 763, con nota di Santoro). Quella stessa formula è stata riproposta nel primo periodo dell'art. 13, co. 6 per le patologie concorrenti insorte prima e dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000, permettendo in questo modo di valutare la maggiore gravità della menomazione successiva a causa dell'integrità psicofisica già compromessa dalla patologia precedente (c. 6, primo periodo: «il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuo dopo l'infortunio o la malattia professionale»).

Ai sensi del secondo periodo della stessa norma, ove l'assicurato sia invece titolare di una rendita o abbia percepito un indennizzo in capitale per l'evento professionale occorso sotto il regime del t.u., la menomazione dell'integrità psicofisica provocata dal successivo infortunio o malattia professionale dovrà essere valutata «senza tenere conto delle preesistenze», fermo restando, ai sensi del terzo periodo, il diritto di continuare a percepire l'eventuale rendita riconosciuta per il precedente evento ai sensi del t.u..

In merito al significato di questo secondo periodo i giudici di legittimità sono intervenuti con due pronunce di identico contenuto ed entrambe di annullamento di decisioni rese dallo stesso collegio cagliaritano. Condividendo la tesi dell'applicazione testuale della norma, la Corte di cassazione ha escluso che la stima del danno biologico possa tenere conto della preesistente inabilità ove quest'ultima sia stata indennizzata ai sensi del t.u., confermando la regola che, escludendo l'applicazione della formula Gabrielli, impone di rapportare la seconda lesione ad una condizione di completa integrità psicofisica (Cass. 13.3.2018, n. 6048, in *LG*, 2018, 744, con mia nota di commento; Cass. 19.3.2018, n. 6774; cfr. Cass. 24.1.2020, n. 1662; critici sul punto De Matteis, Ossicini, 2018, 245 ss.; De Matteis, 2020, 472-474).

Dovendo pronunciarsi su una fattispecie identica a quelle decise dalla cassazione, la corte cagliaritano prende atto dell'interpretazione accolta dai giudici di legittimità, rilevando come in caso di plurime patologie insistenti sullo stesso apparato anatomico (nel caso di specie si trattava di una broncopneumopatia indennizzata ai sensi del t.u. e di una successiva asbestosi) la mancata valutazione degli effetti della patologia preesistente possa condurre ad una duplicazione di indennizzi per la stessa lesione, stante la previsione del terzo periodo che riconosce il diritto dell'assicurato di continuare a percepire le prestazioni erogate per la prima patologia. Il collegio sardo ritiene altresì imper-

corribile la soluzione adottata dal giudice di prime cure che, al fine di evitare duplicazioni, aveva detratto dalla prestazione successiva le quote di rendita erogate per la patologia pregressa, reputando al contempo insostenibile una diversa lettura della norma che consenta di valutare la patologia preesistente ove i relativi effetti siano indistinguibili da quelli della menomazione successiva, posto che una simile lettura – come ritenuto anche dalla Cassazione – è radicalmente esclusa dalla formulazione della norma che richiama la formula Gabrielli soltanto nell'ipotesi considerata dal primo periodo.

Il tenore letterale della disposizione sembrerebbe così non lasciare spazio a soluzioni idonee ad evitare il rischio di duplicazioni indennitarie, con l'effetto ritenuto contraddittorio dal giudice remittente che, mentre le preesistenti menomazioni ove non indennizzate ed anche di origine extraprofessionale sono valutate nella stima del danno biologico della patologia successiva, tale valutazione è esclusa, presumendosi un'inesistente completa integrità psicofisica, ove per la prima patologia sia stato erogato l'indennizzo.

La disparità di trattamento che ne deriverebbe in danno del lavoratore nell'ipotesi regolata dal primo periodo rispetto all'assicurato che si trovi nella condizione disciplinata dal secondo periodo, ha così indotto il giudice remittente a dubitare della legittimità del secondo periodo per violazione non soltanto dell'art. 3, ma anche dell'art. 38 Cost. nella parte in cui, ammettendo una duplice prestazione per la stessa lesione, si porrebbe in conflitto con la funzione solidaristica del sistema indennitario.

2. — Con una chiara e puntuale ricostruzione dell'evoluzione della disciplina, la Consulta dichiara l'illegittimità del secondo periodo del c. 6 dell'art. 13 nella parte in cui esclude l'applicazione della formula Gabrielli. A questa conclusione, tuttavia, il giudice costituzionale perviene attraverso una motivazione che si discosta apertamente dalle argomentazioni del giudice remittente, il quale – come illustrato – muoveva dall'assunto che la mancata valutazione delle preesistenze nell'ipotesi considerata dal secondo periodo condurrebbe ad un'irragionevole duplicazione di prestazioni a vantaggio dell'assicurato che abbia già percepito l'indennizzo o continui a percepire la rendita per la pregressa patologia. I dubbi di illegittimità sollevati dalla corte cagliaritana risiedevano, in poche parole, nel presunto beneficio accordato al lavoratore già indennizzato per la pregressa patologia che, in caso di successiva menomazione, si vedrebbe riconoscere un ulteriore indennizzo per la stessa lesione in ragione di una presunta ma inesistente completa integrità psicofisica, mentre l'assicurato colpito da una precedente patologia non indennizzata subisce una valutazione della successiva menomazione che include la stima degli effetti della lesione precedente.

Ripercorrendo l'evoluzione che ha condotto dal criterio patrimonialistico della riduzione della capacità lavorativa generica al «nuovo paradigma, di matrice civilistica, del danno biologico», il giudice costituzionale rileva come il profondo mutamento di prospettiva segnato dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000 abbia rappresentato la ragione principale della scelta legislativa di operare una netta separazione tra i due regimi, distinguendo gli eventi occorsi sotto il t.u. rispetto a quelli verificatisi nella vigenza dell'attuale disciplina. È in ragione della predetta esigenza di evitare sovrapposizioni tra eventi soggetti a diversi criteri valutativi che deve essere interpretata la regola di diritto intertemporale nella parte in cui esclude che le patologie già indennizzate in ragione del

criterio patrimonialistico della capacità lavorativa, possano nuovamente rilevare nell'attuale sistema ispirato al diverso criterio della lesione dell'integrità psicofisica.

Ferma restando la razionalità di tale meccanismo e l'intangibilità delle discrezionali scelte del legislatore nella regolazione del diritto intertemporale, il giudice costituzionale rileva nondimeno come il secondo periodo della disposizione impugnata presenti un «elemento dissonante» rispetto alla previsione contenuta nel primo periodo, il quale, ove l'assicurato non sia stato indennizzato per la patologia preesistente, permette di tenere conto degli effetti di quest'ultima nella stima del danno biologico provocato dalla menomazione successiva, imponendo attraverso la formula Gabrielli di considerare la maggiore gravità della lesione successiva a causa dello stato di salute già compromesso dalla precedente patologia. Il che non significa che alla pregressa patologia sia stato retroattivamente esteso il criterio del danno biologico, trattandosi semmai di una regola che, senza alcuna commistione tra criteri valutativi differenti, risponde all'esigenza costituzionalmente imposta di stimare nella sua effettiva pienezza la reale gravità del danno biologico provocato dalla patologia successiva.

La scelta di non applicare la stessa formula alle patologie preesistenti per le quali sia stato erogato l'indennizzo, è stata ritenuta illegittima per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., ma la non conformità al parametro costituzionale non deriva – come erroneamente ritenuto dalla corte cagliaritana – dalla presunta duplicazione dell'indennizzo che deriverebbe dalla mancata valutazione della patologia già indennizzata. Come giustamente rilevato dalla Consulta, le prestazioni erogate per la patologia precedente non possono ritenersi un beneficio, né giustificano un diverso trattamento in caso di successiva patologia concorrente, trattandosi di prestazioni dovute nel rispetto dei diritti previsti dal t.u. che, rispondendo al criterio della riduzione della capacità lavorativa, devono ritenersi distinte e autonome dal successivo indennizzo commisurato alla lesione dell'integrità psicofisica.

Il conflitto con i principi costituzionali risiede, al contrario, nell'ingiustificato pregiudizio che l'assicurato subisce per effetto della mancata valutazione della maggiore gravità della seconda lesione a causa della patologia pregressa. Lungi dal garantire un beneficio, l'esclusione della formula Gabrielli nell'ipotesi considerata dal secondo periodo genera piuttosto un'irragionevole limitazione della tutela indennitaria del danno biologico, ponendosi in aperto conflitto con l'art. 38 Cost., il quale, nell'ottica della piena tutela di questa voce di danno, non può tollerare che una porzione più o meno ampia del relativo pregiudizio non sia valutata ai fini della commisurazione dell'indennizzo.

Confutando le contrarie argomentazioni addotte dall'Inail e dall'Avvocatura dello Stato, la pronuncia in commento esclude, in maniera altrettanto convincente, che la legittimità della norma possa ricavarsi dalla precedente decisione con cui la Consulta, salvaguardando le scelte adottate dal legislatore nel regolare il diritto intertemporale, aveva dichiarato infondati i sospetti di illegittimità avanzati del secondo e terzo periodo del c. 6 dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 (C. cost. 19.12.2006, n. 426, in *ADL*, 2007, 1343, con nota di Gambacciani, La Peccerella). In quella decisione, infatti, i sospetti di illegittimità si riferivano alla mancata previsione della possibilità di ottenere un unico indennizzo del danno biologico mediante la stima congiunta di eventi occorsi prima e dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000, mentre l'attuale questione riguarda la di-

sparità di trattamento che il lavoratore subisce nell'ipotesi disciplinata dal secondo periodo rispetto a quella regolata dal primo periodo della norma. Se l'intangibilità delle scelte legislative era stata allora affermata per la ragionevolezza della netta distinzione tra i due regimi, non altrettanto può dirsi per la questione decisa dalla pronuncia in commento che riguarda invece l'irragionevole esclusione della formula che consente di stimare l'effettivo danno biologico derivante dalla patologia insorta nel regime del d.lgs. n. 38/2000.

L'esigenza costituzionalmente prescritta di assicurare l'integrale tutela di questa voce di danno impone che il grado di menomazione provocato dalla seconda patologia sia rapportato alla effettiva condizione di salute compromessa della pregressa patologia e non invece ad una completa ma inesistente integrità psicofisica dalla quale deriva irragionevolmente una valutazione di minore gravità del successivo pregiudizio. E l'irragionevolezza della scelta legislativa è tanto più evidente ove si consideri che l'applicazione della formula Gabrielli è ammessa dal primo periodo anche ove la patologia pregressa sia di origine extraprofessionale, con il risultato che la disparità di trattamento che ne deriva in danno dell'assicurato nell'ipotesi del secondo periodo, esige che quella formula sia estesa a qualunque ipotesi di danno biologico aggravato da preesistenti patologie di origine lavorativa.

Con la declaratoria di illegittimità del secondo periodo del c. 6, il giudice costituzionale ha ristabilito così il diritto del lavoratore alla piena tutela del danno biologico attraverso un uniforme criterio valutativo delle preesistenze professionali che permette di ridurre il valore dell'integrità psicofisica in modo da stimare l'effettiva gravità della patologia successiva, indipendentemente dalle prestazioni riconosciute per la patologia pregressa che proprio perché maturate sotto il precedente regime continueranno ad essere erogate all'assicurato.

Riferimenti bibliografici

- De Matteis A. (2020), *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, Milano.
De Matteis A., Ossicini A. (2018), *Valutazione dei danni successivi insistenti sullo stesso "aparato" in regimi diversi: scorporo o duplicazione dei benefici?*, in RIMP, I, 245 ss.
Gabrielli G. (1920), *Valutazione delle condizioni preesistenti che sono concausa di invalidità*, in *Rassegna della Previdenza Sociale*, XX.
Giubboni S., Ludovico G., Rossi A. (2020), *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Cedam, Padova.

Giuseppe Ludovico
Professore associato di Diritto del Lavoro
presso l'Università di Milano